

NUOVA SALENTO ENERGIA S.r.l.

SEDE LEGALE Via Umberto I°, 13 - 73100 LECCE
SEDE OPERATIVA Z.I. "Ex Consorzio SISRI" - 73100 LECCE
Codice Fiscale e Partita IVA 04157000755

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI

*(adottato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008,
convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133)*

Approvato dall'Assemblea dei Soci della NUOVA SALENTO ENERGIA S.r.l.
in data 28 Dicembre 2013

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità

1. La Società Nuova Salento Energia S.r.l. - di seguito denominata società – adotta il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di definire con proprio provvedimento - in quanto società a totale partecipazione pubblica - criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Articolo 2 - Principi generali

1. La società procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La società, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi:

- a) trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
- b) pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;
- c) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

3. In considerazione della definizione dell'attività svolta dalla Nuova Salento Energia S.r.l., contenuta nello Statuto societario, e della natura di società *in house* della Provincia di Lecce, le assunzioni di personale sono, di regola, connesse alle esigenze di attivazione o ampliamento dei servizi affidati dall'Ente affidante, nei limiti di legge.

4. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure comparative selettive al fine di accertare, secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.

5. La Nuova Salento Energia S.r.l. garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti,

garantendo il rispetto del principio delle pari opportunità a uomini e donne nell'accesso all'impiego, senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale e di condizioni personali e sociali.

6. La Nuova Salento Energia S.r.l. persegue l'obiettivo del costante miglioramento e aggiornamento delle competenze professionali presenti in azienda, nonché valorizzazione delle risorse umane presenti in organico e delle qualità delle prestazioni rese.

7. La selezione e il reclutamento di nuovo personale si svilupperà in coerenza con la pianificazione delle risorse economiche della Nuova Salento Energia S.r.l., con le necessità di risorse umane evidenziate dalla struttura amministrativa della società e con modalità tali che garantiscano imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla società.

2. Il presente regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali e nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti collettivi.

3. Il presente regolamento definisce anche apposite procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.

4. Per quanto di propria competenza, l'Amministratore Unico procederà direttamente all'assunzione o al conferimento dell'incarico, qualora ricorrano oggettive esigenze di necessità o urgenza. L'Amministratore Unico, inoltre, potrà procedere direttamente:

a) alla nomina per incarichi di lavoro autonomo concernenti prestazioni di assistenza e consulenza per loro natura non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità, specializzazione e professionalità del prestatore d'opera;

b) al conferimento di incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;

c) al conferimento di incarichi svolti a titolo gratuito o per i quali sia previsto un mero gettone di presenza e/o un rimborso spese o prestazioni meramente occasionali ed episodiche di lavoro autonomo.

Articolo 4 – Fabbisogno

1. La società, una volta determinato il fabbisogno, ha facoltà di scegliere, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della necessità di reperire specifiche professionalità, della congruenza qualitativa e quantitativa dell'organico esistente, se soddisfare le proprie esigenze attraverso:

- a) la mobilità interna sia orizzontale sia verticale, non attivando le procedure di selezione;
- b) il ricorso alla selezione esterna;

In tale caso sub b) la Nuova Salento Energia S.r.l. sarà tenuta all'attivazione delle procedure di selezione di cui agli articoli che seguono.

TITOLO II Procedura di reclutamento del personale dipendente

Articolo 5 – Modalità di selezione del personale

1. Per l'assunzione di personale dipendente, la Società individua la persona idonea mediante procedura comparativa pubblica da attivarsi previa delibera dell'Assemblea dei Soci, che indichi le motivazioni sottese all'assunzione, nonché le caratteristiche principali del profilo professionale richiesto.

2. L'avviso di selezione deve indicare almeno i requisiti richiesti ai candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienze professionali già maturate, etc.) la categoria professionale di inquadramento, una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire, la tipologia del contratto da sottoscrivere, termini e modalità di presentazione delle domande .

3. L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno 10 (dieci) giorni sul sito web della Società. E' fatta salva la facoltà di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione sul sito web della Provincia o la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

4. La Società effettua la procedura comparativa di selezione avvalendosi, se ritenuto utile e opportuno, di apposita Commissione esaminatrice, composta da 3 a 5 membri, individuati tra esperti nelle materie oggetto di valutazione, esterni alla Società.

5. La Società, ovvero la Commissione, procede valutando i curricula pervenuti nei termini evidenziati dall'avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti dall'avviso. Alla valutazione per titoli curriculari farà seguito un colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall'avviso di selezione.

6. Espletato il colloquio orale, l'incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.

TITOLO III Affidamento incarichi di collaborazione esterna

Articolo 6 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza e assistenza professionale.

2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale, coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.

Articolo 7 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. La Nuova Salento Energia S.r.l. può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e nella materia oggetto della prestazione, nonché dal possesso di una adeguata professionalità nell'ambito professionale oggetto di affidamento. A prova di possesso dei requisiti indicati saranno valutati, tra l'altro:

- Titolo di laurea;
- Altri titoli maturati;
- Precedenti attività professionali.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico che, per l'oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

3. la prestazione deve essere di natura temporanea; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del

compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, valutando altresì le eventuali tariffe professionali di riferimento.

Articolo 8 – Conferimento incarichi per affidamento diretto

1. La Nuova Salento Energia S.r.l. può conferire gli incarichi di cui al presente titolo per affidamento diretto senza necessità di espletamento di procedura ad evidenza pubblica nell'ipotesi di incarichi con corrispettivo inferiore a € 24.000,00 (ventiquattromila/00) IVA e oneri accessori esclusi.

2. La Società, nell'ipotesi di cui al punto 1, potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo 7.

3. La Società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedura di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alla cifra indicata al punto 1, nelle seguenti ipotesi:

- In casi di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura pubblica;
- In caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
- Qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato "intuitus personae" e richieda, pertanto, abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno o infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.

Articolo 9 – Conferimento incarichi a mezzo di procedura comparativa pubblica

1. Nel caso di affidamento di incarichi con un corrispettivo di importo pari o superiore a € 24.000,00 (ventiquattromila/00) IVA e oneri accessori esclusi, fatta eccezione per i casi previsti dal punto 3 dell'art. 8, la Nuova Salento Energia S.r.l. procederà alla selezione, previa adeguata pubblicità, attraverso una valutazione comparativa del *curriculum* dei candidati.

2. La Società nella procedura di selezione terrà conto, ove possibile in ragione della specificità e della durata degli incarichi da conferire e delle esigenze aziendali, dei principi di cui al Titolo II del presente regolamento, ove applicabili a causa della natura autonoma della prestazione lavorativa richiesta.

CAPO IV Disposizioni finali

Articolo 10 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci della Nuova Salento Energia S.r.l..

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della Società www.nuovasalentoenergia.it .